

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Luigi Favale

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: (ID_VIP/ID_MATTM): Codice procedura 8184 “Progetto per un impianto eolico denominato “CELLERE” costituito da n. 10 aereogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, e potenza complessiva di 60 MW, e dalle relative opere di connessione alla RTN; sito nei Comuni di Cellere (VT) e Valentano (VT)”.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro: **CUMULABILITA’ degli IMPIANTI e RAGGIUNTI OBIETTIVI REGIONALI di PRODUZIONE di ENERGIA RINNOVABILE per il 2030**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro:

1) OSSERVAZIONE: IMPROCEDIBILITA' della VIA alla luce dei due nuovi vincoli di notevole interesse pubblico sui quali impatta il progetto eolico "Cellere"


Premesso che l'istanza del progetto eolico "Cellere" è stata presentata in data 09.03.2022 e l'avvio della Consultazione pubblica è avvenuta in data 26.10.2022 e che quindi possono essere applicate le norme del " *D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, secondo le quali le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*". Considerato che quanto disciplinato dall'art. 6 citato è confluito nell'articolo 20 comma 8 lettera c) quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e ss.mm.ii. Alla luce delle normative citate, si ritiene che l'Istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto eolico industriale "CELLERE" sia improcedibile se non previa rimodulazione dello Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica che essendo sono state redatte precedentemente ma non aggiornate. Infatti le stesse non prendono in considerazione il vincolo di notevole interesse pubblico "**Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici**" ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. **COMUNI DI CELLERE, FARNESE, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, PIANSANO E VALENTANO (VT)** " all'interno del cui perimetro ricadono 3 aerogeneratori (C03, C04, C06) e "**Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone**" ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. **COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA** nelle cui fasce di rispetto dei 3 km rientrano gli altri sette aerogeneratori (C01, C02,C05, C08, C10, C11,C12).

2) AREE NON IDONEA ex Articolo 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Dalla documentazione presentata la proponente non ha preso in considerazione che sull'area interessata dal progetto eolico industriale "Cellere" sono intervenuti due

nuovi vincoli citati nell'Osservazione n. 1. I due nuovi vincoli interessano in modo consistente l'impianto eolico citato in quanto non solo ricade con tre aerogeneratori all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico denominato "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera..." e quindi in area non idonea all'installazione di impianti ad energia rinnovabile ma come è desumibile dalla cartografia prodotta da chi scrive l'impianto con gli altri sette aerogeneratori sarebbero installati nelle fasce di rispetto dei tre km di entrambi i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico citati. Ma la non idoneità dell'area non sarebbe certificata soltanto da questi due ulteriori vincoli ma anche dalle fasce di rispetto della Parte seconda del Codice dei Beni culturali e precisamente dal Centro Storico di Piansano (Aerogeneratori 02,03,04,05,06,08,10), dal Centro Storico del Comune Cellere (Aerogeneratori 08, 10, 11, 12), dal Centro Storico di Ischia di Castro (Aerogeneratori 11 e 12),. Quindi l'impianto eolico industriale denominato "Cellere", si verrebbe a trovare in un contesto paesaggistico, culturale e storico con il quale non avrebbe nulla da condividere, si caratterizzerebbe pertanto come elemento

estraneo ed avulso anche dalla realtà storica ed economica del luogo e dalla sua identità culturale.



Parco eolico di Cellere n.10 Aerogeneratori	Beni paesaggistici D.lgs 42/04	
	Zona orlo della Caldera di Latera	Zona del Bacino del Torrente Arrone
✦ C.01	Interno	1.850,00
✦ C.02	100,00	1.350,00
✦ C.03	Interno	800,00
✦ C.04	Interno	190,00
✦ C.05	450,00	850,00
✦ C.06	650,00	350,00
✦ C.08	1.750,00	1.100,00
✦ C.10	1.500,00	2.200,00
✦ C.11	950,00	2.100,00
✦ C.12	1.550,00	2.200,00

✦ Aerogeneratori esistenti

✦ Altri Aerogeneratori in progetto

Inoltre, l'impianto eolico "Cellere" impatterebbe anche nell'area intermedia e vasta con i Centri storici di Valentano (a poco più di tre km dall'aerogeneratore 01) e i relativi Beni Culturali di interesse dichiarato così come con il Centro Storico di Farnese.

Se non bastassero tutti i Beni Culturali e Paesaggistici con i quali impatterebbe l'impianto industriale "Cellere", a consacrare la inidoneità dell'area intervengono diverse sentenze della Massima Magistratura amministrativa. Infatti, "Il Consiglio di Stato con la sua Sezione IV, con due sentenze del marzo del 2022 la numero 2242 e la numero 2243 e la sentenza di febbraio 2021 la n. 1156 sebbene per casi e motivazioni diversi ha sentenziato che ***l'inidoneità delle aree si concretizza nei casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale***". Infatti nelle sentenze nn. 2242 e 2243 si legge: "... il MIBACT, quale "Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali" (cfr. art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente ***lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione*** (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), ***con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata.*** ...***Un'opposta conclusione, ritiene il Collegio, priverebbe l'azione amministrativa di un riferimento oggettivo e giuridicamente vincolante***".

Nella sentenza n. 1156 del 08.02.2021 viene espresso lo stesso concetto: " 7.1. Orbene, tali osservazioni, unitariamente considerate, non disvelano un vizio della funzione: l'esposta posizione contraria all'intervento, infatti, si è basata su plurimi e convergenti elementi di fatto, la cui complessiva e motivata considerazione da parte dell'Amministrazione competente in tema di tutela dei valori paesistici, investita in materia di ampia discrezionalità valutativa, non lascia emergere un difetto istruttorio, né, tanto meno, motivazionale... 7.3. Di converso, ***il favor ordinamentale per la geotermia non oblitera le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, corollario diretto dei principi costituzionali fissati dagli articoli 9, 32 e 117 Cost.:*** difettano, invero, disposizioni che, in subiecta materia, consentano la deroga alle ordinarie forme di tutela dei valori in discorso, il cui primario rilievo costituzionale esclude, sotto altro aspetto, che si possa pervenire a tale risultato in via interpretativa... 9...a prescindere da tale considerazione, comunque, il parere della Soprintendenza (recepito dal MIBACT e, quindi, dalla conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri) mirava a valorizzare non specifiche e puntiformi emergenze, bensì il diffuso e complessivo rilievo storico-archeologico dell'area in questione, che, secondo il motivato avviso dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, esprime nel suo insieme un'importante testimonianza del passato remoto della Penisola". Date le incompatibilità con i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico che rendono tutta l'area dell'impianto eolico non idonea al suo insediamento, a poco serve se alcuni

aerogeneratori (nn. 02,05,08, 10) sarebbero installati nel sistema paesaggio regionale previsto dal PTPR come paesaggio agrario di continuità dove questa tipologia di impianti è compatibile. Anche perché prendendo in considerazione gli altri sei aerogeneratori, due di essi (nn. 11 e 12) sarebbero installati nel sistema di paesaggio naturale o naturale di continuità dove sarebbero incompatibili e altri quattro (nn. 02,05,08,10) sarebbero ubicati nel paesaggio agrario di valore dove la loro compatibilità è prevista con limitazioni.

Stesso discorso si può fare per la struttura paesaggistica e agricola come testimoniano i vincoli già citati e i vari sistemi di paesaggio elencati. Appare ancora più chiara quindi l'incompatibilità che assumerebbe l'installazione di un impianto industriale a vasta estensione territoriale come l'eolico "Cellere". A riguardo si riporta un passo illuminante della sentenza del Consiglio di Stato n.1156 del 08/02/2021 che riconosce la giusta motivazione del parere espresso da una Soprintendenza sul rapporto tra impianti a vasta estensione territoriale e incompatibilità paesaggistica e culturale:

" 7. Dal punto di vista sostanziale, il Collegio rileva che il parere negativo della Soprintendenza, integralmente recepito dal MIBACT, evidenziava quanto segue:

- l'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico;*
- la tradizionale vocazione agricola della stessa ("uno degli ultimi esempi regionali di realtà agricola, in equilibrio con l'ambiente, che si è mantenuta integra"), i cui tratti caratteristici ("l'armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall'uomo") sarebbero ancora pienamente percepibili;*
- la valenza archeologica dell'area, "interessata da un'articolata situazione di presenze che si scaglionano cronologicamente, sia pure con modalità di occupazione diverse legate a differenti periodi, in un arco cronologico amplissimo, dalla Preistoria al pieno Medioevo e oltre";*
- il fatto che l'impianto ("peraltro di grandi dimensioni: metri 100 x 38 x 10") "provocherebbe un impatto negativo con il patrimonio archeologico e andrebbe a compromettere irrimediabilmente, nella sua qualità di bellezza panoramica, il paesaggio e l'ambiente riconosciuti di notevole interesse pubblico", sia perché, nonostante gli accorgimenti previsti dalla società, sarebbe "visibile, per il particolare andamento del terreno che non consente mitigazioni, dalle strade provinciali, comunali e vicinali che attraversano l'area", sia perché "tutte le soluzioni di tracciato (aereo o interrato) proposte per la realizzazione dell'elettrodotto che dovrebbe collegare l'impianto alla cabina primaria ... tagliano zone di elevata sensibilità paesaggistica ed archeologica".*

Questo concetto giuridico, ripreso molte volte dai TAR regionali, è stato ribadito anche in una recentissima sentenza di quello della Sardegna:" 9. Procedendo dunque ad

*esaminare le motivazioni che hanno condotto al **giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto**, in primo luogo la Soprintendenza, chiarito che **“l'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all'età storica**, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano. Per l'età del Bronzo, si rileva la forte compenetrazione tra il contesto geomorfologico e l'edificato, che si posiziona prevalentemente su siti d'altura” (Cfr. TAR Sardegna, Sezione I n. 00258/2024 del 05.04.2024)*

3) INCOMPATIBILITA' dell'IMPIANTO rispetto al D.M dello Sviluppo economico del 10.09.2010 “Linee guida nazionali”.

Le Linee guida nazionali “per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale del 10.09.2010 e ss.mm.ii” affida alle Regioni la funzione di individuare con legge le aree idonee e non idonee. Infatti, la Parte IV al punto 17.1 chiarisce che “...L'individuazione della **non idoneità dell'area** è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla **tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento**, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, **una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione**”. In particolare, **nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta**”.

Questa previsione è stata confermata anche dall'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che prevede l'emanazione di una specifica “disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi**”. La idoneità delle aree già degradate e artificializzate è stata poi ribadita dall'art.20 com 3 del D.Lgs n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Nel caso dell'impianto eolico “Cellere” si può dire che le raccomandazioni presenti nelle normative nazionali riportate non siano state assolutamente ascoltate considerando che

l'impianto addirittura è stato progettato nelle fasce di rispetto di diversi Centri Storici e di altri beni di dichiarato interesse culturale, in zone di pregio agricolo come testimonia anche la presenza del Biodistretto Lago di Bolsena ed in una zona di notevole interesse paesaggistico come dimostrano i due nuovi vincoli citati nell'Osservazione n. 2 con i quali vano oggi ad impattare gli aerogeneratori dell' eolico "Cellere". Ed è per questi motivi che le Linee Guida nazionali prevedono per tali impianti un'altissima probabilità di ricevere un rifiuto dell'autorizzazione.

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri ed osservazioni motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale e Paesaggistico ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *"La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. **La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale"***.

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *"Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del*

contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento” (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Concludendo, in considerazione del molto improbabile insediamento dell'impianto eolico industriale “Cellere” che si caratterizzerebbe come elemento avulso da ogni singolo elemento paesaggistico, identitario, del contesto economico, storico, culturale, e in ragione di tutte le “esternalità negative” che causerebbe anche sulla vocazione agricola e turistica del territorio, si ribadisce la richiesta di diniego dell'autorizzazione alla sua installazione.

4) OSSERVAZIONE SULLA SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE e la INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA dell'IMPIANTO EOLICO “POGGIO del MULINO”.

Si evidenzia che l'aspetto più importante afferente alla tipologia di impianti eolici industriali attiene alla valutazione della **compatibilità paesaggistica e territoriale, che non può essere stabilita in modo aprioristico**. Un aspetto fondamentale che si collega alla compatibilità paesaggistica e al consumo di suolo riguarda la saturazione di tutta l'area del viterbese da impianti FER a vasta estensione territoriale come l'eolico, il fotovoltaico e geotermico. Saturazione che implica una palese ingiustizia dovuta principalmente alla disparità di trattamento tra cittadini della stessa regione e della stessa comunità statale e una conseguente legittima opposizione che trova sostegno nei principi costituzionali di proporzionalità e uguaglianza tra i cittadini italiani.

La provincia di Viterbo è ormai **saturo di impianti FER, e questo dato di fatto trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023**. Benché tale Delibera sia stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese, il TAR Lazio ha accolto le Ragioni dell'Ente pubblico (<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>).

La ratio del concetto di *saturazione* è infatti di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. I deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199 del 08.11.2021 ove si riferisce espressamente alla “massima

porzione di suolo occupabile” dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:


Le disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20).

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo**. (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

A riguardo dell’impianto “Cellere”, non diversamente da altri, si può affermare con certezza che verrebbe ad insediarsi in un’area già satura di impianti FER come testimoniano oltre agli aerogeneratori e fotovoltaici industriali già installati a Piansano, Canino, Arlena di Castro, Tessennano, Ischia di Castro, Farnese, Capodimonte, Marta, Valentano, Latera, Montefiascone, Viterbo e nello stesso territorio di Cellere e anche quelli, compresi i geotermici, in progetto o approvati da poco tempo senza considerare quelli installati, in progetto e già approvati anche a Tuscania, Tarquinia e non da ultimo

visto l'altissimo contributo della Provincia di Viterbo per il fotovoltaico già installato e l'eolico approvato e in progetto.

Si allega il file (Allegato 1) degli impianti eolici esistenti, in progetto ed approvati che mostrano il numero degli impianti FER e quindi il cumulo che ne deriva. Per rendere conto a livello visivo del cumulo e la saturazione della Tuscia da impianti eolici si propone una “mappa” elaborata recentemente da Amici della Terra.



L'impianto eolico “Cellere” è individuato con i segnaposto di colore giallo (CEL 01, 02,03, ecc).

La Regione Lazio ha emanato diverse delibere di Giunta e di Consiglio che danno un preciso indirizzo politico amministrativo ed offrono dati preziosi sulla attuale situazione di sperequazione degli impianti FER, in particolare quelli fotovoltaici ed eolici. Si ricorda che la D.G.R n 390 del 2022 del Lazio ha stabilito che la tipologia stessa di impianti come

quello "Cellere" sono ad alto impatto complessivo sia dal punto di vista paesaggistico a causa dell'impatto visivo, sia da quello ambientale per il consumo di suolo.

La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha inoltre sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030. Gli obiettivi regionali previsti dal Pniec 2030 sono stati già raggiunti nel 2023.

Infatti, ha l'Ente pubblico territoriale ribadito che:

“gli obiettivi al 2030 declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”; Con questo atto si delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione”.

Anche la **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104), chiarisce che la Provincia di Latina e quella di **Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.**

Oltre a quanto sopra indicato e puntualmente riportato, si fa anche rilevare - in rispetto del principio di derivazione unionale del Burden Sharing (Direttiva UE 2018/2001 aggiornata dalla Direttiva 2413/2023) recepita dal Decreto Ministeriale 15/03/2012 (Burden Sharing) dello Sviluppo economico “ *Definizioni e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di FER ...* ” (art 37 co. 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011) e dal D.M 11/05/2015 dello stesso dicastero ai sensi del quale viene predisposto dal GSE con il supporto di ENEA - il documento del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di FER assegnati alle Regioni.

Al burden sharing di derivazione unionale si deve legare, come già detto, in maniera imprescindibile il principio di eguaglianza garantito dalla nostra Costituzione ed il principio di proporzionalità che devono informare nel profondo la distribuzione e il numero degli impianti tra le regioni e tra le diverse province che le compongono sulla base di principi, criteri e modalità basati su equità e ragionevolezza. Ora se è vero che la Direttiva UE 2413/2023 (Red III) ha innalzato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 da parte degli Stati e quindi delle Regioni è altrettanto vero che la Regione Lazio aveva già raggiunto gli obiettivi del 2030 nel 2023 e soprattutto la Provincia di Viterbo ha dato il contributo più alto come ampliamento documentato nella presente Osservazione.

Nell'ambito del territorio provinciale i Comuni dell'area (Ischia di Castro, Farnese, Latera, Valentano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia) in cui si verrebbe ad inserire l'impianto eolico " Cellere" hanno **dato un enorme contributo alla percentuale di impianti FER proprio nel settore dei pannelli fotovoltaici, geotermici, con consistente presenza anche di impianti eolici come mostra la mappa di Amici della Terra** nonostante il contesto paesaggistico e territoriale sia caratterizzato da quelle peculiarità e vincoli che rendono altamente improbabile l'autorizzazione dei progetti FER ai sensi della Parte IV delle Linee Guida nazionali (D.M del 10.09.2010).

Questa zona della Provincia di Viterbo è particolarmente vocata allo sviluppo turistico per la sua vicinanza al Lago di Bolsena ed alla costa tirrenica (Montalto e Tarquinia) e alla Città dei Papi, capoluogo di provincia a Tuscania e per la presenza di una Riserva Naturale regionale Selva del Lamone, della Città di Castro, di Pitigliano, delle Terme di Saturnia, di Sorano e di diversi importanti siti della Rete ecologica europea Natura 2000. Territorio pianeggiante con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, il Biodistretto Lago di Bolsena che comprende il territorio dove è ubicato l'impianto "Cellere", il confinante Biodistretto Colli etruschi (Tuscania e Montalto) e poi poco lontano il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

Ai fini di rendere esaustivo l'effetto cumulo degli impianti FER (eolico, fotovoltaico e geotermico) nel bacino visivo che interessa la zona descritta si evidenzia che lo **Studio di impatto ambientale della proponente non è esaustivo perché limita il cumulo ad un'area molto limitata ed oltretutto è incompleto come mostra la mappa di Amici della Terra e anche l'elenco del file Allegato n. 1**

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si cita un passo della DGR Lazio n. 390/2022 (pagina 25) (Individuazione delle AREE NON IDONEE) :

“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi”.

In estrema sintesi, in base a quanto argomentato e in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell’effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e in particolare della Maremma Laziale, al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell’area e sulle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità di produzioni agricole di qualità dimostrata dalla presenza di tre biodistretti, si chiede il diniego dell’autorizzazione all’insediamento dell’impianto eolico “Cellere”.

5) OSSERVAZIONE: IMPATTI CUMULATIVI ed EFFETTI.

Riguardo al cumulo degli impianti FER, le mappe prodotte dalla proponente come già detto sono incomplete perché⁰⁵ riguardano soltanto una parte degli aerogeneratori che concorrono al numero complessivo, infatti come è meglio documentato nell’Allegato n.1 prodotto da chi scrive si può vedere il reale e concreto numero e cumulo degli impianti eolici della zona in cui si verrebbe ad insediare l’impianto “Cellere”.

Infatti, l’argomento del cumulo andrebbe affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici, fotovoltaici e in questo caso anche geotermici) afferenti all’area intermedia e vasta oltre a quella di prossimità. A dimostrazione da quanto da noi sostenuto su cumulo e saturazione di impianti FER industriali nella provincia di Viterbo ed in particolare nell’area vasta comprendente i Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Cellere, Latera e gli altri Comuni limitrofi.

A sostegno si ricordano diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- D.Lgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca **indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.**
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che:

“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio n. 884 del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse ecc.) ma parla in modo complessivo di impianti FER.** La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). “

A riguardo il Giudice Amministrativo è intervenuto con numerose pronunce tra le quali è illuminante una ove si afferma che:

“ Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Alla luce di questa sentenza e del DM n. 52 del 30 marzo 2015, le distanze sia tra gli aerogeneratori dell'impianto "Cellere" e gli altri eolici e fotovoltaici esistenti ed in progetto si può ribadire l'incompatibilità ambientale degli impianti in progetto compreso l'eolico "Cellere".

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono:

“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

Sulla base delle distanze di 2 km evidenziate dal TAR di Lecce sezione I e di quanto previsto dalle linee guida nazionali si evidenzia che tutti e dieci gli aerogeneratori sono ad una distanza di 2 km o leggermente superiore rispetto ad altri impianti fotovoltaici ed eolici limitrofi.

Oltre alle incompatibilità ambientali derivanti dal cumulo degli impianti FER legate al loro numero e dalla vasta estensione territoriale degli stessi si evidenziano anche le incompatibilità nel settore naturalistico. Infatti, le linee guida nazionali per la VINCA elaborate su direttive dell'Allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997 e ss.mm.ii riportano i "CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI". Nella *“Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A prevedono che “in questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il progetto, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000”*.

Considerando la vulnerabilità del contesto territoriale in cui si verrebbe ad insediare l'impianto eolico industriale "Cellere" per quanto riguarda in particolare l'avifauna ed i chiroterti si ha la certezza che il cumulo degli impianti e la frammentazione degli habitat che ne deriva che è una tra le principali cause di perdita della biodiversità, comporterà sicuramente degli effetti significativi e notevoli sulla fauna, sugli habitat e sulle loro interrelazioni. Se poi consideriamo che nelle aree di prossimità, intermedia e vasta insistono tre ZPS "Caldera di Latera", "Selva del Lamone" e "Lago di Bolsena e isole Bisentina e Martana", nonché due IBA "lago di Bolsena" e "Selva del Lamone" si può constatare che il cumulo dei diversi impianti eolici in particolare: Farnese: impianto eolico industriale „Vallerosa“ 29,4 MW, ditta *Fri-El spa*; Ischia di Castro: impianto eolico industriale „Monte Marano“ 26,4 MW ditta *SKI 30 srl*; Ischia di Castro impianto eolico industriale 30 MW, ditta *Iris Rinnovabili s.r.l.*; Valentano-Latera: imp. eolico „Valentano- Cellere: Impianto eolico - Capodimonte- Marta: impianto eolico

„Capodimonte-Marta“ 60 MW ditta Wind Energy2 srl; - Onano: Impianto Eolico denominato “Montarzo” 68 MW ditta Fri-El spa; Impianto eolico “ Viterbo – Montefiascone” (16 aerogeneratori- 96 MW ditta Wind energy 3) A questi bisogna aggiungere i 30 aerogeneratori dell’impianto eolico di Piansano da 60 MW e 30 aerogeneratori e tutte le altre pale del “minieolico” distribuite tra Farnese, Ischia di Castro, Valentano, Capodimonte, Marta e Cellere per citare solo le più vicine come appare anche dalla mappa elaborata dall’Associazione nazionale “Amici della Terra”. Questa foresta diffusa di acciaio creerà come verrà dettagliato in seguito delle incidenze negative sull’avifauna e sulla chiropterofauna. In ragione delle considerazioni esposte si chiede il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico “Cellere”.

6) **OSSERVAZIONE: STUDIO di INCIDENZA e VINCA.**

Osservazioni riguardo la Valutazione di Incidenza su Siti Natura 2000 e Aree protette.

Si fa di seguito riferimento al documento della ditta proponente denominato *Relazione per l’Istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (V.INC.A.)*

Caratteristiche dell’impianto e sua collocazione


L’impianto proposto consisterebbe di N° 10 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 60MW L’altezza delle torri è di 125 m, l’altezza massima totale delle pale è di 206 m.

Ubicazione Rispetto ad Aree Naturali protette e Siti Natura 2000

A riguardo delle potenziali interferenze e impatti del progetto con le Aree naturali protette (parchi e riserve naturali, aree IBA e siti Natura 2000) gli studi della proponente (S.I.A. e Relazione per Istanza di Incidenza) giungono alle conclusioni che le interferenze del progetto con le descritte aree siano minimi se non inesistenti.

Tuttavia, se è vero infatti che l’area di progetto si trova formalmente al di fuori delle zone citate è altrettanto vero che potenziali impatti vanno verificati comunque in particolare riguardo all’avifauna ed alle rotte migratorie.

In questa prospettiva si ricorda che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) (GU, Serie Generale n. 303 del 28-12-2019) stabiliscono che “La procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di un sito, *ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza*”. Nel caso dell’impianto eolico in oggetto l’area di intervento viene a localizzarsi in diversi punti a distanze piuttosto ridotte rispetto a vari siti della Rete Natura 2000.



Localizzazione dell'area di progetto rispetto a Siti Natura 2000 vicini

I siti Natura 2000 e le aree protette più vicine alle opere in progetto sono:

IT6010013 – Selva del Lamone ZSC – Direttiva Habitat km 5,65 da C-01

IT6010056 – Selva del Lamone e Monti di Castro ZPS – Direttiva Uccelli km 5,70 da C-01

IT6010017 - Sistema fluviale Fiora - Olpeta ZSC – Direttiva Habitat km 5,70 da C-01

IT6010007 – Lago di Bolsena ZSC – Direttiva Habitat km 6,75 da C-01

IT6010055 - Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana ZPS – Direttiva Uccelli km 6,75 da C01

IT6010011 – Caldera di Latera ZPS – Direttiva Uccelli km 6,85 da C-01

IT6010011 – Caldera di Latera ZSC – Direttiva Habitat km 6,85 da C-01

IT6010015 - Vallerosa ZSC – Direttiva Habitat km 7,20 da C-12

IT6010012 – Lago di Mezzano ZSC – Direttiva Habitat km 7,50 da C-01

IT6010020 – Fiume Marta (alto corso) ZSC – Direttiva Habitat km 8,80 da C-04

Se è vero, come afferma la proponente, che le aree interessate dagli interventi in progetto risultano esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000, tuttavia, l'assenza formale di *core areas* non significa infatti che non esista una rete di interrelazioni ecologiche tra queste zone e siti Natura 2000 più o meno vicine. Infatti nell'area intermedia e vasta sono presenti varie aree Natura 2000

(ZSC/ZPS), Riserve Naturali ed aree IBA che assumono particolare rilievo a riguardo delle rotte migratorie ed alle direttrici di spostamento degli uccelli,

Si può quindi facilmente dedurre che, nonostante si trovi formalmente all'esterno di tali zone di protezione, la localizzazione di detto impianto in una fascia "libera" viene a qualificarlo come una barriera tra corridoi ecologici, specialmente in relazione all'avifauna e alle rotte migratorie tra diverse e importanti zone di protezione ai sensi della normativa regionale sulle Aree protette, siti IBA e Natura 2000.

Rileviamo una impostazione eccessivamente ottimistica del documento relativo all'Incidenza, per esempio (pag. 15) dove si sostiene che nelle fasi di cantiere l'impatto sulla fauna non sarebbe molto superiore a quello delle macchine agricole cui la fauna medesima sarebbe già abituata. Si afferma dunque che l'ambiente derivante dall'apertura ex novo di decine di aree industriali, con macchine operatrici attive tutto il giorno (se non anche la notte), gru alte centinaia di metri, scavi per fondazioni, apertura di nuove strade, trasporti eccezionali, illuminazione artificiale ecc. sarebbe assimilabile a quello delle zone agro silvo pastorali individuate dal progetto, in cui si pratica ancora il pascolo brado e l'agricoltura estensiva, con limitato e sporadico uso di macchine agricole !

Nella tabella (pag. 16) viene citato un non meglio precisato *transito di mezzi nell'area protetta* (?), frase questa che non sembra avere alcun nesso logico col contesto in esame e che lascia qualche dubbio a riguardo dell'accuratezza con cui il documento è stato redatto.

Per quanto concerne l'avifauna e la chiropterofauna, il progetto l'applicazione di un *adeguato piano di monitoraggio*, che dovrebbe però essere attuato durante la fase di cantiere e durante l'esercizio dell'impianto (pag. 22 ss.). Ricordiamo invece che la Valutazione di Incidenza riveste invece carattere **preventivo** rispetto a tutte le potenziali interferenze e impatti di un progetto e che quindi un piano di monitoraggio ex post non può sostituire l'acquisizione di tutti i dati e le informazioni necessarie per l'analisi e le valutazioni necessarie *prima* che il progetto venga realizzato.

Nel recente (2021) Documento di orientamento pubblicato dalla Commissione europea, sia per i pipistrelli sia per gli uccelli vengono infatti elencati diversi tipi di ripercussioni tipicamente considerate nelle valutazioni dei parchi eolici in relazione al ciclo di vita dell'impianto e si sottolinea l'importanza di una analisi caso per caso che tenga conto dei molteplici fattori determinanti per la **raccolta di dati di base** e per la **valutazione della significatività**.

Sembra evidente infatti come diverse specie di rapaci diurni ben rappresentati come presenza di nidificazione nei SIC/ZPS interessati, come Albanella (Circus

pygargus), Biancone (*Circaetus gallicus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) abbiano necessità di reperire risorse trofiche all'esterno delle aree boscate, per cui estendono la loro attività di caccia in zone potenzialmente interessate dal progetto dell'impianto eolico o almeno esiste un'elevata probabilità nell'attraversamento dei siti interessati dall'impianto da parte di queste specie di rapaci, caratterizzate, appunto, da elevata mobilità ed estesi Home Range.

Chiroterofauna

In relazione ai chiroteri, il citato documento della Commissione indica i seguenti probabili impatti durante il ciclo di vita di un progetto per impianti eolici a terra: *perdita e degrado di habitat; perturbazione e spostamento; frammentazione dell'habitat; collisione; effetto barriera; barotrauma* (lesione ai tessuti corporei causata da variazioni della pressione); *perdita o spostamento dei corridoi di volo e dei luoghi di appoggio; maggiore disponibilità di prede invertebrate, e pertanto maggior rischio di collisione, a causa dell'illuminazione notturna; effetti indiretti.*

Nel documento si specifica inoltre che l'elaborazione delle metodologie di raccolta dei dati di base e per la valutazione della significatività degli effetti sui pipistrelli dipende da fattori biologici, ambientali o legati al progetto. Per i fattori biologici, oltre alla vulnerabilità/sensibilità della specie si dovrebbe tener conto, ad esempio, di: rischio di collisione che, oltre a dipendere dal comportamento di volo delle specie, è definito in larga misura dalle caratteristiche di foraggiamento, dal tipo di ecolocazione; fase del ciclo di vita annuale (ossia fase attiva, fase di ibernazione, riproduzione, migrazione, sciamatura); presenza di posatoi per ibernazione e maternità; vulnerabilità della popolazione, sulla base del rischio di collisione e dello stato delle specie. Tra i fattori ambientali, sono da considerare: la presenza di habitat entro una distanza di 200 metri da un piano o progetto, che saranno prevedibilmente utilizzati dai pipistrelli nel corso del loro ciclo di vita, tra cui foreste (specialmente foreste mature di latifoglie), alberi, reti di siepi, zone umide, specchi d'acqua, corsi d'acqua e passi di montagna; aree ristrette di ricerca di prede o di sosta dei pipistrelli, e/o il potenziale di strette rotte migratorie o di spostamento pendolare dei pipistrelli; corridoi fluviali che possono essere utilizzati come rotte migratorie, la velocità e la direzione del vento, la temperatura e l'umidità relativa sono significativamente correlate sia alle attività che alla mortalità dei pipistrelli. Infine, in relazione alle caratteristiche progettuali, vanno considerati il numero e la dimensione delle turbine, la superficie spazzata dal rotore cui corrispondono diversi livelli di rischio.

Inoltre, *“gli effetti di perturbazione, spostamento e barriera devono essere considerati caso per caso, tenendo conto della portata del piano o progetto, delle specie di pipistrelli di cui sia nota la presenza, del rispettivo uso dell'habitat, e dell'importanza dell'habitat di supporto per lo stato di conservazione soddisfacente della popolazione, specialmente alla luce delle minacce esistenti e degli obiettivi di conservazione del sito”* (Commissione europea, 2021).

A riprova di quanto argomentato, per la valutazione degli impatti sui chiropteri, le linee guida¹ rilevano l'opportunità di considerare “*la potenziale distribuzione dei chiropteri e l'attività nel raggio di 10 km dalle turbine (Rodrigues et al. 2008) e considerare l'effetto di cumulo*”. Lo stesso vale per l'avifauna, considerato anche il contesto in cui è inserito l'impianto e la presenza di altre ZPS nell'area vasta. Per le specie mobili, infatti, le incidenze legate alla realizzazione degli impianti eolici condizionano potenzialmente anche individui molto lontani dai relativi siti Natura 2000.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che, nello Studio presentato, né la raccolta dei dati né la valutazione della significatività degli impatti rispondano a detti criteri.

Avifauna

Anche in relazione agli uccelli, il documento della Commissione europea (2021), elenca le ripercussioni considerate nelle valutazioni di un progetto eolico durante il ciclo di vita dell'impianto: perdita e degrado di habitat, perturbazione e spostamento, frammentazione dell'habitat, collisione, effetto barriera, effetti indiretti.

Anche per l'avifauna i fattori determinanti per la **raccolta di dati di base** e la **valutazione della significatività** dell'incidenza sono molteplici, in particolare in relazione al rischio di collisione occorre considerare: dimensione della popolazione (le popolazioni di piccole dimensioni e a rischio sono più vulnerabili alle cause supplementari di mortalità); morfologia; abbondanza e stagionalità; altezza e velocità di volo; attività di volo notturna, illuminazione dell'infrastruttura, ecc. In relazione all'effetto barriera, l'ulteriore consumo di energia sostenuto dagli uccelli nidificanti a causa delle ripetute deviazioni effettuate per evitare un impianto eolico lungo il tragitto tra il nido e le aree di approvvigionamento di cibo può essere maggiore rispetto al consumo di energia associato all'effetto barriera che gli uccelli migratori devono sostenere per aggirare un impianto eolico. In relazione alla perdita e degrado dell'habitat, occorre considerare la flessibilità di una specie nell'uso del proprio habitat e la misura in cui è in grado di rispondere ai cambiamenti delle condizioni dell'habitat.

Infine, un fattore determinante è proprio la **localizzazione dell'impianto eolico in vicinanza di una ZPS**: nelle vicinanze delle ZPS, infatti, si rinvencono il doppio dei cadaveri e i cadaveri rinvenuti appartengono, molto più spesso che altrove, a specie iscritte nella lista rossa o in Allegato I della Direttiva Uccelli.

Connessioni ecologiche

A fronte di una tale molteplicità di fattori risulta evidente come l'analisi effettuata risulti piuttosto, carente, schematizzata e parziale; risulta in particolare **non condivisibile e contestabile** l'ottimismo della proponente basato sulla constatazione che tutte le opere in progetto sono ubicate all'esterno di aree

appartenenti a Rete Natura 2000 mentre, ricordiamolo, le *Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019)* stabiliscono che “*La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza*”. Nel caso dell'impianto eolico in oggetto l'area di intervento è sì esterna ai Siti Natura 2000 ma in una posizione mediana fra molti di essi per cui non è possibile escludere, come sembra concludere (pag. 17) la proponente, impatti sulle varie componenti faunistiche (specialmente uccelli migratori, rapaci e chiroterteri) oggetto della protezione.

Valutazione degli effetti cumulativi con altri progetti.

Si contesta l'attendibilità della valutazione relativa al cumulo degli impianti (pag. 30 ss.). Il quadro della situazione di cumulo alla data odierna (29/05/2024) è ben più gravoso di quello descritto dal documento. Ricordando che nello studio e valutazione di tali effetti è indispensabile includere non solo le altre installazioni già esistenti ma anche il cumulo dei progetti presentati, in fase di verifica e autorizzazione a qualsiasi livello osserviamo che nell'area vasta di circa 10 Km rispetto al sito di progetto, oltre ad essere presente una selva di installazioni di mini eolico (che per la Regione Lazio, si ricorda, corrisponde ad una taglia degli aerogeneratori fino a 1 MW di potenza, quindi *non proprio mini*) nei territori di Farnese, Ischia di Castro, Valentano, Piansano, Canino, Tessennano, Cellere e nella Regione Toscana, Comune di Pitigliano (GR) si trovano a varie fasi di autorizzazione presso il MASE o presso la Regione Lazio una quantità di progetti di installazione di impianti eolici industriali dei quali il citato documento **omette l'esistenza** e che qui, sicuramente per difetto, elenchiamo:

- 1) Farnese: impianto eolico industriale *Vallerosa* 29,4 MW, ditta *Fri-El spa*.
- 2) Ischia di Castro: impianto eolico industriale *Monte Marano* 26,4 MW ditta *SKI 30 srl*.
- 3) Ischia di castro: impianto eolico 30 MW, ditta *Iris Rinnovabili*.
- 4) Valentano-Latera: impianto eolico *Poggio del Mulino* 46,2 MW ditta *Poggio del Mulino s.r.l.*
- 5) Onano: Impianto Eolico *Montarzo* 68 MW ditta *Fri-El spa*.
- 6) Capodimonte-Marta: impianto eolico *Capodimonte-Marta* 60 MW, ditta *Wind Energy 2 s.r.l.*
- 7) Pitigliano (GR) Impianto eolico *Rempillo* 37,2 MW, ditta *Sorgenia Renewables s.r.l.*

Alla luce di quanto esposto è del tutto evidente che effetti cumulativi e sinergici negativi non solo esistono ma rischiano di assumere le dimensioni catastrofiche di una vera e propria **selva eolica** con tutto ciò che ne consegue in termini di impatti negativi devastanti sugli ambienti e sugli ecosistemi.

Conclusioni

Si ritiene che la documentazione della ditta proponente a riguardo degli impatti del progetto con la rete delle Aree Natura 2000, IBA ed Aree Protette del territorio sia carente, di impostazione semplicistica e che opera una sostanziale sottostima degli impatti del progetto su di un territorio che conserva ancora caratteri di naturalità, ricchezza di biodiversità, risorse naturali di valore e importanza straordinaria.

7) IMPATTI, CUMULO E SATURAZIONE DELLE FER IN PROVINCIA DI VITERBO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO (D.G.R) N. 171 DEL 12/05/2023.

Come descritto nelle Osservazioni precedenti, l'impianto eolico industriale "Cellere" ha degli impatti notevoli sui beni di notevole interesse paesaggistico, culturale, naturalistico, delle tradizioni agroalimentari e sul turismo presenti nella Regione Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo interessando i territori già citati. La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente contribuito alla sua quota parte di produzione di energia elettrica assegnata dal Piano nazionale integrato Energia e Clima(PNIEC) per il 2030. La Regione Lazio aveva raggiunto, come anticipato, gli obiettivi già nel 2023. Infatti, nella D.G.R n. 171, la Regione ha:

*"RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: **Viterbo 78.08%**, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0"*;

...CONSIDERATO che i commi 3 e 5 del... articolo 20 del d.lgs. 199/2021, come di seguito riportati, stabiliscono tra i principi generali per l'individuazione delle aree idonee, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030:

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici;

Quindi anche la Regione Lazio come Ente deputato dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che abbia assolto ai doveri e alle quote stabilite dal PNIEC e in ambito regionale la provincia di Viterbo è stata quella con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura ed il cumulo degli impianti FER installati, autorizzati e in progetto rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che dovrebbe stabilire i criteri e i principi per l'individuazione delle Aree idonee e non idonee agli impianti FER in base al quale le Regioni poi dovranno legiferare e alla luce anche dell'importante provvedimento amministrativo che ha emanato la Regione Lazio al fine di sopperire alla mancanza del decreto per gestire uno sviluppo pianificato in armonia con il territorio e l'ambiente e minimizzare gli impatti, si chiede il diniego dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico "Cellere".

8) OSSERVAZIONE: ALTERNATIVA ZERO.

La proponente nel documento Studio di Impatto Ambientale (SIA) analizza l'alternativa zero, l'alternativa localizzativa e l'alternativa tecnologica.

A pag 161 del SIA la proponente sostiene: *“Appare evidente che la realizzazione dell'impianto di progetto avrà benefici ambientali non indifferenti. Inoltre bisogna considerare anche il **fattore economico non solo locale ma anche a larga scala**. Infatti, oltre l'80% del fabbisogno energetico della nazione non è prodotto in Italia ma acquistato da altri paesi. L'Italia, inoltre, importa gas e petrolio da Paesi a forte instabilità geopolitica che impongono le loro condizioni ed i loro prezzi. L'energia importata, oltretutto, viene tratta quasi esclusivamente da combustibili fossili, destinati ad esaurirsi e che in ogni caso prima di finire diverranno costosissimi. Questa forte dipendenza dell'Italia nei confronti degli altri paesi impone l'obbligo morale ed economico nel cercare di diventare energeticamente autosufficienti producendo energia all'interno dei confini nazionali che non comporti rischi per la popolazione e che sia pulita. Alla luce delle considerazioni effettuate ben si comprendono le motivazioni che hanno condotto alla scelta del sito.”*

'Si evidenzia che l'analisi fatta dalla Proponente sulle energie rinnovabili è di carattere generale e non calata nel contesto territoriale dove vorrebbe collocare il suo impianto industriale. Come già illustrato, l'impianto si verrebbe a trovare in una zona dove sono già presenti a breve distanza impianti fotovoltaici e altri come impianti eolici

industriali che sono in procedura VIA o in progetto. Quindi in una zona dove è presente già un notevole cumulo di impianti FER.

A riguardo si ricorda la D.G.R n. 171 del 2023 che ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già raggiunto nel 2023 gli obiettivi di produzione di energia elettrica fissati dal PNIEC per il 2030 quindi al bisogno di energia nazionale da FER la nostra regione ed in particolare il viterbese ha già contribuito in maniera sproporzionata anche rispetto alle altre province laziali e non solo.

A sostegno della Delibera n. 171/2023, si riportano i dati di Terna s.p.a reperibili sul sito (<https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion>). In Italia, al 31.03.2024, c'erano richieste di connessioni alla rete relative ad impianti di energia rinnovabile per 336,38 GW, di cui 90,41 GW per impianti eolici offshore. Sempre secondo i dati Terna, per soddisfare i criteri Fit for 55 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 come obiettivo intermedio in previsione della neutralità carbonica sul territorio UE entro il 2050), l'Italia dovrebbe installare poco meno di 70 GW. Secondo il Global Wind Energy Council, l'Italia, con i suoi 8000 km di costa, si posiziona come il terzo mercato mondiale per lo sviluppo di eolico offshore galleggiante. Stime elaborate in collaborazione con il Politecnico di Torino indicano un potenziale di oltre 207GW. L'eolico offshore galleggiante è una tecnologia che viene utilizzata con successo nei paesi dell'Europa settentrionale e negli Stati Uniti d'America. In Italia del Sud ci sono progetti già approvati dal MASE per circa 1,8 GW. Tornando al Lazio, ci sono tre aree marine in cui sono previsti progetti per un totale di 6,18 GW, tra cui spicca il progetto di 540MW (al largo di Civitavecchia, che ha già ottenuto il parere favorevole di VIA e che quindi partirà tra pochissimo. È opportuno ribadire che l'eolico offshore rispetto all'eolico on shore, può produrre più energia perché si impiegano turbine più potenti ed in mare la presenza dei venti è più costante. Inoltre, gli impatti sulle altre componenti ambientali, in particolare sul paesaggio, sulle vocazioni economiche esistenti sono molto minori rispetto a quelli dell'eolico a terra.

Sempre riferendosi alla sola Regione Lazio, il Piano Energetico Regionale, presenta le stime dell'ENEA, che ha calcolato, per difetto, come fino al 2050 le superfici di tetti residenziali e commerciali presentino un potenziale di installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza di 8,6-9,7 GWp, pari ad una produzione di energia rinnovabile di 12000-13500 GWh /anno (PER Parte I, Contesto di Riferimento, pag.106-110). A questo si può aggiungere il potenziale dato da terreni industriali/marginali/da bonificare per una superficie di 4,6 km². Considerando 1MW/ettaro si arriva ad ulteriori 4600MWp di potenziale da installare.

In considerazione anche del com. 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii e delle Linee guida nazionali di cui al D.M del 10.09.2010 che al fine di minimizzare gli impatti su tutte le componenti dell'ambiente, sulle identità culturali e le tradizioni

agroalimentari prevedono in via prioritaria l'utilizzo di aree già degradate e artificializzate, visto il potenziale di installazione in generale in Italia (l'Enea ha previsto in un suo recente studio che ricoprendo soltanto il 30% di tetti residenziali del Paese si coprirebbero le esigenze di energia elettrica per le abitazioni fino al 2030), Il Lazio, in particolare, ha enormi riserve di superficie date da coperture di edifici residenziali e non, sommate alle aree industriali/marginali/da bonificare fino ad adesso non sfruttate, tutte forme di FER di gran lunga meno impattanti per il paesaggio e la vita delle popolazioni anche a ridosso dell' impianto proposto. A queste potenzialità tecnologiche si aggiunga anche che la potenza di energia eolica prevista dal PER del Lazio per il 2030 (1,14 GW), verrebbe superato di 6 volte con l'installazione dell' impianto da 540MW al largo della costa di Civitavecchia e di altri progetti in via di definizione, come quello denominato "Ardea" (800MW), al largo della costa di Ardea/Aprilia (vedi anche le richieste di connessione sul sito di TERNA). Appare allora evidente che il progetto di impianto eolico industriale "CELLERE" non può essere assolutamente una priorità e deve quindi essere attuata l'Alternativa zero.

Poi al contrario di quanto non considerato dalla Proponente, si ribadisce ancora una volta che l'impianto eolico industriale "Cellere" oggi si trova in una zona di notevole interesse paesaggistico. Gli impatti con i Beni culturali (Centri Storici, Zone Archeologiche e beni di interesse culturale dichiarato) erano presenti anche prima dell'intervento dei due nuovi vincoli paesaggistici di notevole interesse pubblico. Infatti una parte dell'impianto non solo verrebbe a collocarsi all'interno del perimetro del vincolo di notevole interesse pubblico "Ambito Paesaggistico...Orlo della Caldera di Latera" ma anche nelle sue fasce di rispetto dei 3 km e di quelle del Bacino dell'Arrone". Inoltre, nelle aree intermedia e vasta si trovano come già visto vincoli naturalistici rappresentati da Riserve naturali e Siti Natura 2000. Quindi l'impianto si caratterizzerebbe sia nella sua sostanza che nel suo aspetto come elemento avulso dal contesto ambientale, culturale, storico, delle tradizioni agroalimentari minando l'identità culturale delle popolazioni che da trenta secoli vivono in questa parte della Provincia di Viterbo e del Lazio.

La proponente si riallaccia al solito discorso delle "ricadute occupazionali" sia in fase di costruzione dell'impianto che per la manutenzione senza contare che nell'area intermedia e vasta dell'impianto già esistono attività economiche agricole e agrituristiche che verrebbero danneggiate dall'insediamento di un impianto eolico industriale avulso da tutti gli altri elementi naturali, seminaturali e delle tradizioni agroalimentari che caratterizzano il territorio della Maremma sui quali insiste anche un Biodistretto, quello del Lago di Bolsena ed altri due vicini.

Quindi alla luce di quanto detto non emerge una congrua e adeguata considerazione dell'alternativa zero e di quella localizzativa e tantomeno di quella tecnologica come evidenziato sopra. Infatti, *"In linea generale, in relazione al potere esercitato con la*

Valutazione d'impatto ambientale, si osserva che la costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato che:

*a) la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in **un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.** Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al **corretto uso del territorio** (in senso ampio), attraverso la **cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati** (Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del 2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010); (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 3204 del 8 aprile 2024)*

Inoltre, riguardo all'alternativa tecnologica si evidenzia che la produzione stimata di energia prodotta annualmente dall' impianto proposto sia verosimilmente esagerata. Infatti la proponente a pag 28 della Relazione Generale Tecnica descrittiva sostiene: “*Pertanto la stima di producibilità media annua a breve periodo è stata eseguita considerando come aerogeneratore una turbina di taglia da **6000 kW** della casa costruttrice **Vestas (classe V162)**, altezza **HH125m** e diametro **Ø162m**, ottenendo una producibilità netta pari a **15,464 GWh/anno P50** a cui corrispondono **2.577 Ore Equivalenti**. Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico elaborato “Relazione anemologica e stima di producibilità”. Quindi, calcola una producibilità di 2577 ore/annue. Al riguardo, basti dire che il progetto di eolico offshore di Plenitude e Cpi al largo di Civitavecchia, che per sua natura ha una producibilità molto maggiore degli impianti a terra, presenta delle stime di producibilità attorno al 29%. È quindi molto difficile che il progetto in questione raggiunga o addirittura superi una producibilità del 25% o 2150 ore. Un' ulteriore indicazione può essere presa dal fatto che secondo i dati della IEA (International Energy Agency), sezione Wind, (<https://iea-wind.org/about-iea-wind-tcp/members/italy/>) al 2021 la producibilità degli impianti installati in Italia si aggirava sul 21,6% , equivalente a ca. 1860 ore. Pur tenendo conto dei progressi tecnologici è quindi ragionevole pensare che non si raggiunga il 25% per il progetto qui proposto.*

Concludendo, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333), non sono stati esposti e valutati in maniera completa, puntuale ed adeguata tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto.

Oltre a quelli già evidenziati si ricordano gli effetti negativi sulla salute derivanti dall'effetto shadow-flickering e in particolare quelli prodotti dall'inquinamento

acustico sia quello percepibile dall'orecchio umano che quello più insidioso degli infrasuoni. A riguardo si ricorda che il Consiglio di Stato francese ha recentemente certificato gli effetti dannosi degli infrasuoni sulla salute umana che si propagano anche a distanze notevoli superando anche gli ostacoli sebbene, come è noto, non vengano percepiti dall'orecchio umano ma comunque dannosi per la salute.

Inoltre si avrebbero delle ripercussioni negative anche sul valore degli immobili ed i terreni localizzati in un raggio di 10 chilometri dall'impianto eolico industriale "Cellere".

Si evidenziano altresì gli impatti su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

E' palese quindi che un impianto industriale ad elevato impatto visivo e di consumo di suolo (così viene classificata questa tipologia di impianto dalla D.G.R Lazio n. 390/2022), con aerogeneratori alti 200 metri e larghi 170, in un territorio con irripetibili e notevoli aspetti paesaggistici, archeologici, naturalistici e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica, risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale, economica e culturale presente nell'area da trenta secoli.

Alla luce di quanto argomentato sia con i dati che con le altre evidenze, si chiede che venga attuata l'alternativa zero e non venga realizzato l'impianto eolico industriale "Cellere".

9) OSSERVAZIONE: EFFETTO SHADOW FLICKERING.

(Ombreggiamento intermittente ed effetti negativi sulla salute umana)

La proponente nel documento "Sintesi non tecnica" a pag 115 sostiene "*Quindi, in generale, l'area entro la quale è percepibile lo shadow flickering non si estende oltre i 500÷1.000 m dall'aerogeneratore e le zone a maggiore impatto ricadono solitamente entro i 300 m dove la durata del fenomeno è nell'ordine delle 300 ore all'anno. Pertanto, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il ricettore si trova a breve distanza dall'aerogeneratore e il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore-sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. L'intensità del fenomeno è definita come la differenza di luminosità che si percepisce in presenza ed in assenza di flickering in una data posizione.*" Nella stessa pagina 115 propone una mappa dei recettori (abitazioni e altre strutture) che verrebbero impattati dai dieci aerogeneratori. Un numero molto

alto, infatti vengono individuati n. 147 recettori, in media un aerogeneratore che impatta su circa 15 recettori.

Si anticipa che non si condivide assolutamente quanto affermato dalla proponente che il suo impianto eolico non ha effetti rilevanti sui recettori siano esse abitazioni o strutture agricole (altri edifici). Se non altro per testimonianze di persone che vivono in abitazioni o lavorano in altri edifici posizionati da 300 a mille metri distanza dagli aerogeneratori anche più piccoli di quelli che dovrebbero essere installati nell'impianto industriale "Cellere". Addirittura, uno si trova a 188 metri da una struttura abitativa, distanza che è anche inferiore all'altezza dell'aerogeneratore che in caso di crollo o spezzamento di uno degli elementi rotanti costituirebbe anche un serio pericolo per l'incolumità delle persone, degli animali e le stessa struttura. Esempi del rumore e dell'effetto shadow-flickering sono noti sulla salute delle persone (stress, insonnia, ecc) che vivono o lavorano vicino agli aerogeneratori come documentato anche dall'ISDE (Medici internazionali per l'Ambiente).

Non a caso l' art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 definisce gli impatti ambientali come "effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Quindi, gli effetti di rilievo sull'insieme dei valori alla cui tutela è indirizzata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di "... contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita".

L'impianto eolico "Cellere" oltre agli impatti sui Beni Paesaggistici, Culturali e naturalistici già evidenziati, genera, al contrario di quanto affermi la proponente, impatti anche sulla salute delle persone poiché i 10 aerogeneratori oltre a trovarsi nei pressi delle strutture umane verrebbe a collocarsi a circa 3 km dai Centri Abitati di Piansano e Cellere creando oltre lo *Shadow Flickering* (ombreggiamento intermittente) anche inquinamento acustico. Quindi tutti e 10 gli aerogeneratori sono stati progettati con poca attenzione all'impatto sulla salute umana data le loro notevoli dimensioni infatti sono alti 200 metri e larghi 170 metri. Le relazioni spaziali tra un aerogeneratore ed un ricettore (abitazione), così come la direzione del vento risultano essere fattori chiave per la durata del fenomeno di shadow flicker. Per distanze dell'ordine dei 500 m, il fenomeno si verifica all'alba oppure al tramonto, ovvero in quelle ore in cui le ombre risultano molto lunghe per effetto della bassa elevazione solare. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. Il fenomeno sarà presente all'esterno e all'interno delle abitazioni con finestrate rivolte verso le ombre. Questo fenomeno si presenta durante l'arco della giornata ed è definito come la differenza di luminosità che si

percepisce in presenza ed in assenza di shadow flickering in una data posizione. Questo particolare evento crea, quindi, le premesse per il manifestarsi di sfarfallii e di ombre sulle costruzioni più prossime ai sette aerogeneratori.

Questo fenomeno è molto impattante e molti studi mettono in risalto come abbia effetti negativi sulla salute dell'uomo. Si può citare ad esempio lo studio di Graham Harding, Pamela Harding, and Arnold Wilkins dell'Istituto di Scienze Neurologiche, Aston University Birmingham, UK, Dipartimento di Psicologia, University of Essex Colchester, UK che sostiene come le turbine eoliche, nel produrre l'effetto ottico chiamato "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) producano danni alla salute dell'uomo. Lo studio, nel caso delle turbine eoliche, ha preso in considerazione i parametri conosciuti che caratterizzano lo scatenamento dell'attacco epilettico causato da "shadow flicker": contrasto, frequenza, rapporto pieno/vuoto, area retinica stimolata e percentuale di corteccia visiva coinvolta, determinando una "epilessia fotosensibile". È stato osservato che il numero di pazienti disturbati dalla visione delle turbine eoliche non diminuisce in modo significativo fino a quando la distanza (tra soggetto e turbina) non eccede di cento volte l'altezza della turbina quindi in questo caso oltre i 20 km.

Appaiono evidenti gli impatti dei dieci aerogeneratori sulle abitazioni, sulle strutture agricole e la loro non mitigabilità essendo in un contesto molto antropizzato e sulla base di ciò si chiede il diniego dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto.

10) OSSERVAZIONE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel documento Sintesi non tecnica a pag 111 si leggono le considerazioni della proponente sull'impatto acustico dell'impianto eolico mentre nel documento "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e di Clima Acustico..." la normativa elencata non cita l'ultimo decreto per la misurazione dell'impatto acustico.

Comunque, lo studio della proponente tende a presentare la potenziale attività dell'impianto industriale e in particolare degli aerogeneratori come non particolarmente impattante sulla salute umana.

IL Comitato Ambiente e Salute Tuscia sulla base anche di altre evidenze ritiene che gli infrasuoni invece abbiano degli effetti negativi sulla salute umana e considerando che l'impianto eolico industriale "Cellere" andandosi ad inserire a brevi distanze da abitazioni, strutture agricole e Centri abitati presenti nel raggio di neanche tre

chilometri a quello di circa 6 km (Farnese), i suoi potenziali effetti negativi siano stati sottovalutati soprattutto se si considera che si sommerebbero con quelli dell'ombreggiamento intermittente per i recettori fino ad 1 km.

Secondo la definizione dell'Università di Udine che ha dato in una Scheda guida di prevenzione e protezione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro del 2005 gli infrasuoni sono:

*“infrasuoni vibrazioni acustiche a bassa frequenza con limite superiore a 20 Hz ed inferiore a 0,1 Hz. Le principali sorgenti di infrasuoni comprendono compressori, ventilatori, convertitori, forni, **macchine pesanti con parti in rotazione**, motori diesel, macchine semoventi, mezzi di trasporto.”*

Gli infrasuoni secondo degli studi ed esperimenti effettuati in Inghilterra nel 2003 creano un senso di ansia, disagio, nervosismo, sentimenti di orrore e di paura, brividi lungo la schiena e sensazione di pressione sul torace. Anche un recente studio del 2023 del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli studi di Udine “Operazioni con possibile esposizione ad ultrasuoni” ha analizzato anche gli effetti degli infrasuoni derivanti da una esposizione prolungata per via aeree evidenziando degli effetti negativi sulla salute umana. In questo caso si assiste ad una sintomatologia di tipo generale caratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini e reazioni psicologiche (nervosismo, stress, ecc.)

Al riguardo si ribadisce che il Consiglio di Stato francese con la Decisione n. 465036 del 08.03.2024 ha certificato gli effetti negativi sulla salute umana causati dagli infrasuoni emessi dagli aerogeneratori di un impianto eolico ed ha condannato l'impresa proprietaria al risarcimento dei cittadini danneggiati.

Per questi motivi e in considerazione delle varie abitazioni, immobili ed attività agricoli ubicati a poche centinaia di metri dai dieci aerogeneratori nonché i Centri abitati di Cellere, Piansano e Valentano che si troverebbero a circa 3-4 km dagli stessi, si invoca il Principio di precauzione in materia di ambiente e salute di derivazione europea e recepito dal nostro articolo *Art. 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii -*

Principio dell'azione ambientale - 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga..." e si chiede il diniego dell'autorizzazione dell'impianto eolico industriale "Cellere".

11) OSSERVAZIONE: RISCHIO COLLISIONE PER ROTTURA ELEMENTI ROTANTI e CROLLO AEROGENERATORE o SPEZZAMENTO TORRE.

Nel documento RELAZIONE GITTATA MASSIMA ELEMENTI ROTANTI E ANALISI DI POSSIBILI INCIDENTI, la proponente ammette che i calcoli delle distanze percorse dai vari elementi che si potrebbero distaccare dall'aerogeneratore e schiantarsi al suolo sono indicativi infatti si legge a pag n.17 che il valore massimo che assume la gittata al baricentro è di 290,73 m. Poi la proponente a pag 22 mostra la Tabella 3 dove fa *l'Elenco dei ricettori regolarmente censiti nel raggio di 300 m dagli aerogeneratori* che secondo quanto scrive. sono nove.

Nel caso di rottura accidentale di un elemento rotante a seguito di distacco, attraverso le leggi della balistica classica è possibile determinare le **probabili traiettorie dell'elemento**. Infatti, nota la velocità di rotazione e le caratteristiche geometriche si può procedere all'applicazione delle leggi della fisica per addivenire ad una matematica stima delle traiettorie. **Questa stima è chiaramente semplificata vista la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo**, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite."

La proponente a pag 6 del documento sopra citato afferma: *"Un caso di incidente ancora più radicale e grave è la distruzione dell'aerogeneratore a seguito del completo ribaltamento dello stesso"*.

Si rileva che a questa presa d'atto di possibili incidenti non è seguito il dovuto scrupolo per un eventuale crollo o distacco di parti dell'aerogeneratore infatti, diversi recettori e strade si trovano a distanze anche inferiori ai 300 metri dai 10 aerogeneratori, anche vie di comunicazione trafficate come la Strada regionale Castrense 312.

Si riportano **alcuni pericoli potenziali** dovuti alle distanze ridotte tra aerogeneratori e recettori e strade che si possono vedere con **google earth**.

Aerogeneratore n. 02: alle distanze comprese tra 168 e 296 metri si trovano 4 strutture agricole ed un impianto fotovoltaico;

Aerogeneratore n. 03 a 260 metri c'è la S.R. Castrense 312;

Aerogeneratore n. 04 ha una struttura agricola a 266 m e una struttura residenziale a soli 200 metri distanza che coincide con l'altezza dell'aerogeneratore stesso. Sempre a 200 metri si trova una strada sterrata che collega la Cava Europomice srl Cellere alla SR Castrense 312.

Aerogeneratore n. 05 ha la SR 312 a 200 metri e a 292 m ha una struttura residenziale;

Aerogeneratore n. 06 ha una strada sterrata a 194 metri che conduce ad una struttura agricola poco lontana;

Aerogeneratore n. 08 ha a 100-150 metri da diverse strutture agricole e a 260 metri la SR 312.

Aerogeneratore n. 10 a 300 ha la S.R 312.

Uno dei principali eventi che comporta la rottura della lama è rappresentato, come noto, dalla fulminazione atmosferica.

Purtroppo, la stima, come si è detto, è chiaramente semplificata vista *la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite*. In letteratura esistono degli studi condotti relativamente a questa specifica tematica. *La massima gittata si ottiene quando la pala si distacca dal rotore lo studio condotto dalla società Vestas Wind System: "Vestas V80 – Blade Trow calculation under normal operationing conditions (2001)". Detto studio riporta la stima della traiettoria di una pala eolica in condizioni di normale funzionamento sia per la pala intera che per eventuali frammenti. Lo studio ipotizza che, in assenza di forze aerodinamiche a 135° azimuth, considerando quale unica forza inerziale quella di gravità con approccio quindi conservativo e a vantaggio di sicurezza. Viene quindi calcolato il tempo di volo considerando la velocità verticale iniziale applicata al centro di gravità. Nota la durata di volo e conoscendo le componenti orizzontali e verticali della velocità è possibile definire la traiettoria dell'elemento distaccatosi. Il fenomeno è molto più complesso da stimare analiticamente, per questo si rimanda all'esperienza dei costruttori più esperti i quali indicano detto fenomeno come molto raro con una variabilità di ritrovamenti dei frammenti a distanze molto varie, in relazione ai numerosi fattori che possono condizionare l'evento, l'orografia, la velocità del vento, la direzione, le azioni aerodinamiche di portanza che potrebbero spingere a centinaia di metri frammenti di elementi rotanti, come purtroppo avvenuto già in passato.* Il rischio è elevato sia per gli abitanti che si trovano entro i 500 metri lineari sia per gli agricoltori che si troveranno a coltivare i suoli sottesi dall'impianto e per le persone che faranno sport a piedi, in bicicletta oppure a cavallo o motorizzati in particolare nei week end.

Per questi ulteriore motivi legati all'incolumità delle persone, chiediamo che venga espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto eolico "Cellere".

12) OSSERVAZIONE : ASSENZA della CARTOGRAFIA delle AREE PERCORSE dal FUOCO.

Ancorché necessaria, risulta assente anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che tutta l'area vasta nella quale dovrebbero essere insediati i dieci aerogeneratori e le relative opere connesse non sia stata percorsa dal fuoco. Sarebbe altrettanto opportuno produrre, attraverso apposita relazione basata sul Piano A.I.B della Regione Lazio, il livello o i diversi livelli di rischio di incendio anche delle aree intermedia e vasta in considerazione dell'insistenza delle varie attività umane e colture agricole nella porzione di territorio interessato dall'impianto eolico.

CONCLUSIONI

Alla luce delle Osservazioni che evidenziano notevoli impatti ambientali, naturalistici ed economici che non permettono mitigazioni finalizzate alla tutela del territorio e del suo enorme pregio, si chiede il diniego dell'autorizzazione per il progetto eolico industriale denominato "CELLERE".

Il Sottoscritto Luigi Favale dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Luogo e data Tuscania 29.05.2024

Il dichiarante


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 Elenco IMPIANTI FER nella TUSCIA

ALLEGATO 1 “ CUMULO IMPIANTI FER”.

Progetti di impianti eolici soggetti a VIA in fase di autorizzazione nella Tuscia laziale e umbra (elenco non esaustivo, in quanto in continua evoluzione)																	
REGIONE	N.	Codice procedura	Stato procedura (***)	Presentazione istanza	Avvio consultazione	Termine fine consultazione	Nuova consultazione	Fine nuova consultazione	Controdeduzioni proponente	Provedimento finale	Nome impianto eolico	Comune	Proponente	Aerogeneratori n.	Aerogeneratore altezza m	Polenza nominale (MW)	Polenza Complessiva (MW)
Lazio	.L1	Regione Lazio 054/2022	CdS	18/05/2022	10/10/2022	09/11/2022	08/03/2023	18/03/2023			Vallerosa	Farnese	FRI-EL	7		4,2	29,4
Lazio	.L2	8559	IT	17/06/2022	29/11/2022	29/12/2022			08/02/2023		Montarzo	Onano	FRI-EL	11		6,18	68
Lazio	.L3	5419	Atteso parere MIBACT	17/07/2020	03/08/2020	02/10/2020	09/05/2023	24/05/2023	04/12/2020		Tuscania	Tuscania	WPD San Giuliano srl (da 16 a 14)	14		5,625	90
Lazio	.L4	8294	IT	05/04/2022	19/10/2022	18/11/2022			05/12/2022		Energia Viterbo	Montefiascone	Fred Olsen renewables	13	250	6,0->2,58	33,6
Lazio	.L5	8184	IT	09/03/2022	26/10/2022	25/11/2022					Cellere	Cellere	Iberdrola Renewables SpA	10		6	60
Lazio	.L6	8322	IT	14/04/2022	27/10/2022	26/11/2022			03/01/2023		Cellere	Cellere	Cogain Energy Srl	10		6	60
Lazio	.L7	7513	IT	15/10/2021	03/03/2023	02/05/2023	01/06/2023	01/07/2023			Eolico Arlena	Arlena, Tessennano (****)	Wind Energy 1 srl	14		6	84
Lazio	.L8	Regione Lazio 089/2022	v. nota Prov. VT 1.3.2024	12/08/2022	17/03/2023	16/04/2023	17/07/2023	01/08/2023			Wind Farm Ischia di Castro	Ischia di Castro, Cellere	SKI 30 srl	4		6,6	26,4
Lazio	.L9	Regione Lazio 122/2022	C	28/12/2022							Ischia di Castro	Ischia di Castro	Iris Rinnovabili srl	6		5	30
Lazio	.L10	8966	IT	17/08/2022	01/06/2023	31/07/2023			21/06/2023		Tarquinia	Tarquinia, Tuscania (****)	SKI 31 srl	8		6,6	52,8
Lazio	.L11	Regione Lazio 106/2022	Rinviata a VIA 2/5/2023	23/11/2022							Vaccareccia, Puntone La Viola	Montalto	Orta Energy 8 srl	4		7,2	28,8
Lazio	.L12	8865	IT	11/08/2022	16/03/2023	15/03/2023					Bagnoregio, Lubriano	TORCELLO WIND S.R.L.	7		6	42	
Lazio	.L13	9379	IT	16/01/2023	29/03/2023	28/04/2023					Poggio della Guardiola	Monte Romano, Tuscania	Fri-el S.p.a.	8		5,625	45
Lazio	.L14	9588	IT	10/03/2023	29/03/2023	28/04/2023					Montalto, Canino	Sibilla Wind Srl	9		7,2	64,8	
Lazio	.L15	9587	IT	01/06/2023	24/07/2023	23/08/2023	27/02/2024	13/03/2024	12/10/2023		Montalto (****), (Manciano)	SKI 36 Srl	5		6,6	33	
Lazio	.L16	Regione Lazio 105/2022	CdS 20/2/2024	17/11/2022	12/06/2023	12/07/2023			19/07/2023		Capodimonte, Marta	Capodimonte, Marta	Iris Rinnovabili srl	5		6	30
Lazio	.L17	10068	IT	21/07/2023	07/08/2023	06/09/2023	19/09/2023	04/10/2023			Tarquinia	Tarquinia	San Nicola Energia srl	9		7,2	64,8
Lazio	.L18	10076	IT	21/07/2023	07/09/2023	07/10/2023					Acquaforte	Celleno, Montefiascone, Viterbo	Apollo Wind srl	7	200	6,8	47,2
Lazio	.L19	8749	IT	22/06/2023	24/07/2023	23/08/2023					Poggio dell'Oro	Tuscania (Tarquinia)	Sorgenia Renewables S.r.l.	9		6,2	55,8
Lazio	.L20	10066	IT	21/07/2023	18/09/2023	18/10/2023					Tuscania, Viterbo	Tuscania, Viterbo	San Nicola Energia S.r.l.	18		7,2	129,6
Lazio	.L21	10216	IT	14/08/2023	18/09/2023	18/10/2023					Sugarella	Canino, Montalto	San Nicola Energia S.r.l.	13	236	7,2	93,6
Lazio	.L22	10557	Vamm	08/11/2023							Montalto, (Manciano)	Montalto, (Manciano)	Sorgenia Renewables S.r.l.	6		7,2	43,2
Lazio	.L23	10768	Vamm	20/12/2023							Montalto, (Manciano)	Montalto, (Manciano)	Sorgenia Renewables S.r.l.	6		7,2	43,2
Lazio	.L24	10099	Vamm	26/07/2023							Poggio del Mulino	Valentano, Latera	Poggio del Mulino S.r.l.	7		6,6	46,2
TOTALE Lazio														210			1.301,40
Umbria	.U1	7319	Provedimento	11/08/2021	21/04/2022	20/07/2022	05/10/2022	20/10/2022	20/10/2023		PHOBOS (**)	Castel Gorgio, Orvieto	RWE Renewables srl	7		6	42
Umbria	.U2	9986	IT	28/06/2023	21/07/2023	20/08/2023			10/10/2023		Monte Busseto	Nocera Umbra, Valtopina	FIR-EL SPA	10		4,32	43,2
Umbria	.U3	10661	IT	01/12/2023	13/12/2023	12/01/2024		18/01/2024			Gualdo Tadino	Gualdo Tadino, Nocera	Renexia S.p.A.	10		6,2	62
TOTALE Umbria														27			147,2
Toscana	.T1	7874	IT	04/01/2022	26/10/2022	25/11/2022					Poggio alle Pancole	Lajatico (PI) (*)	Parco eolico Riparbella S.r.l.	7		6	42
Toscana	.T2	9273	IT	29/12/2022	07/04/2023	07/05/2023	22/02/2024	08/03/2024			Montauto	Manciano	Wind Italia s.r.l.	8		6	48
Toscana	.T3	9773	IT	28/04/2023	19/06/2023	19/07/2023			27/07/2023		Badia Wind	Badia Tedalda (AR)	SCS 09 s.r.l.	9		6	54
Toscana	.T4	9888	IT	08/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	21/02/2024	07/03/2024			Orbetello	Orbetello	Apollo Wind srl	9		6,6	61,2
Toscana	.T5	9796	IT	10/05/2023	16/05/2023	15/06/2023					Poggio Tre Vescovi	Badia Tedalda (AR)	BADIA TEDALDA EOLICO S.	11		6,6	72,6
Toscana	.T6	9787	IT	05/05/2023	16/05/2023	15/06/2023					Poggio delle Campane	Badia Tedalda, Sestino (AR)	Fri-el S.p.a.	8		6,2	49,6
Toscana, Marche	.T7	9755	IT	21/04/2023	09/06/2023	09/07/2023			26/07/2023		Sestino	Sestino, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace (PU), Badia Tedalda (AR)	RWE Renewables Italia S.r.l.	6		6,6	39,6
Toscana	.T8	10571	RI	06/11/2023	04/12/2023	03/01/2024	feb-24				Piombino, Campiglia Marittima	Piombino, Campiglia Marittima	San Nicola Energia S.r.l.	8		7,2	57,6
Toscana	.T9	10847	IT	03/01/2024	25/01/2024	24/02/2024					Fiora	Manciano	Apollo Wind S.r.l.	8	200	6,6	52,8
Toscana	.T10	10844	IT	04/01/2024	25/01/2024	24/02/2024					Rempillo	Pitigliano	Sorgenia Renewables S.r.l.	6		6,2	37,2
TOTALE Toscana														80			367
Marche	.M1	11161	Vamm	23/02/2024							Monte Mesola	Sassoferrato, Fabriano	Fri-el S.p.a.				47,6
TOTALE Marche														0			
TOTALE Lazio + Umbria + Toscana + Marche														317			1.815,60

ALLEGATO_3_m_amte.MASE.REGISTRO_UFFICIALE.ENTRATA.0099657.30-

Progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici soggetti a VIA in fase di autorizzazione nella Toscana laziale e umbra (elenco non esaustivo, in quanto in continua evoluzione)																
REGIONE	Geotermia	N.	Codice procedura	Stato procedura (***)	Presentazione istanza	Avvio consultazione	Termine fine consultazione	Nuova consultazione	Controdeduzioni proponente	Provvedimento finale	Nome impianto eolico	Comune	Proponente	Ha (Ettari)	Potenza Complessiva (MW)	NOTE (*)
Lazio	geotermia	.1	10116	IT	25/07/2023	19/09/2023	19/10/2023				Impianto pilota Latera	Valentano, Latera	Latera Sviluppo S.r.l.			
													TOTALE Lazio	0	0	
(*)																
(**)																
(***) Stato procedura: IT (Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC; SIT (Supplemento istruttoria tecnica); PC (Presidenza del Consiglio); PU (Provvedimento unico); CdS (Conferenza di Servizi); C (Comunicazioni a enti competenti rilascio																